

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 MAR. 2002

 ADDI' 22 MAR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Auna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - DIONISI - IANNARILLI - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE n° -339-

OGGETTO: Iniziativa Comunitaria EQUAL. Approvazione del Disciplinare per lo svolgimento dell'Azione 1 e la progettazione del programma di lavoro per l'Azione 2. Approvazione della Convenzione tipo, per la concessione di contributo, tra Regione Lazio e PS geografiche ammesse a finanziamento.



OGGETTO: Iniziativa Comunitaria EQUAL. Approvazione del Disciplinare per lo svolgimento dell'Azione 1 e la progettazione del programma di lavoro per l'Azione 2. Approvazione della Convenzione tipo, per la concessione di contributo, tra Regione Lazio e PS geografiche ammesse a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ~~-----~~ **alla Scuola, Formazione e Lavoro;**

VISTA la Legge quadro n.845 del 21/12/1978;

VISTA la Legge 144/1999;

VISTA la L.R.n.23 del 25/02/1992;

VISTO il Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21/06/1999;

VISTO il regolamento (CE) n.1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/07/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C (2000) n.853 del 14/04/2000 che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL, relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni ed alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del Lavoro;

VISTA la Decisione della Commissione C (2001) n.43 del 26/03/2001 recante l'approvazione del Programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL per l'Italia;

VISTO l'Avviso n.02/01 del 7 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n.146 del 26/06/2001 - Supplemento Ordinario n.166, recante modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL;

VISTA la DGR n.1400 del 28/09/2001 con la quale si stabiliscono i criteri per ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Lazio per la gestione dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL e valorizzare la progettualità attivata dall'Iniziativa stessa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.715 del 03/10/2001 con la quale sono stati, tra l'altro, predisposti i meccanismi tesi ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Lazio per la gestione dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL anche al fine di valorizzare la progettualità stessa;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n.755 del 12/10/2001, n.758 del 12/10/2001, n.761 del 12/10/2001 e n.763 del 12/10/2001 con le quali, in seguito alla valutazione delle domande di candidatura presentate dalle PS geografiche effettuata dal Gruppo Tecnico di Valutazione costituito e nominato con la suddetta Determinazione n.715 del 03/10/2001, sono state ammesse a finanziamento n.14 PS geografiche;

RILEVATO che per il corretto svolgimento da parte delle PS geografiche ammesse a finanziamento dell'Azione 1 e la progettazione del programma di lavoro per l'Azione 2 è necessario approvare l'allegato Disciplinare che fa parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

RILEVATO, altresì, che per la concessione del contributo spettante alle PS geografiche ammesse a finanziamento per lo svolgimento dell'Azione 1 e per l'esatto adempimento delle attività descritte nel Disciplinare di cui al punto precedente è necessario approvare e stipulare l'allegato schema di Convenzione tipo tra la Regione Lazio e le PS geografiche ammesse a finanziamento, che fa parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;



All'unanimità:

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione:

- Di approvare l'allegato Disciplinare per lo svolgimento dell'Azione 1 e la progettazione del programma di lavoro per l'Azione 2;
- Di approvare l'allegato schema di Convenzione tipo tra la Regione Lazio e le PS geografiche ammesse a finanziamento;
- Di incaricare il Direttore del Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro di stipulare lo schema di Convenzione tipo, di cui al punto precedente, che è parte integrante della presente Deliberazione;
- Di pubblicare la presente Deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. e di pubblicizzarla sul sito Internet: www.sirio.regione.lazio.it, al fine di darne la massima diffusione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



5 MAR. 2002



REGIONE LAZIO

Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro
Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Fra

REGIONE LAZIO e P.S. geografica denominata _____

La Regione Lazio, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro e la P.S. geografica denominata _____
Rappresentata da _____

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1400 del 28/09/2001 con la quale vengono stabiliti i criteri per ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Lazio per la gestione dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL e valorizzare la progettualità attivata dall'Iniziativa stessa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.715 del 03/10/2001 con la quale sono stati, tra l'altro, predisposti i meccanismi tesi ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Lazio per la gestione dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL anche al fine di valorizzare la progettualità stessa;

CONSIDERATO che con Determinazioni Dirigenziali n.755 del 12/10/2001, n.758 del 12/10/2001, n.761 del 12/10/2001 e n.763 del 12/10/2001 sono stati ammessi a finanziamento n. 14 (quattordici) progetti presentati da Partnership di Sviluppo (P.S.) geografiche ai sensi dell'Avviso n.02/2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.166 alla G.U. n.146 del 26/06/2001, per la costituzione di Partnership di Sviluppo geografiche da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria (I.C.) EQUAL;

CONSIDERATO che le Partnership di Sviluppo geografiche selezionate sono state finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse;

RILEVATO che la Partnership di Sviluppo geografica identificata con il codice n. IT-G-LAZ, _____ risulta nella graduatoria della Misura _____ in posizione utile ai fini del finanziamento;

PRESO ATTO che l'I.C. EQUAL si articola in due distinte tipologie d'azione di cui la prima, denominata Azione 1, è rivolta alla costituzione effettiva di Partnership di Sviluppo, alla costituzione di partenariati transnazionali ed alla progettazione esecutiva;

PRESO ATTO che l'ammissione alla successiva Azione 2 non è automatica ma subordinata alla positiva conclusione dell'Azione 1;

PER COPIA CONFORME
pep
1

CONSIDERATO che è prevista ai sensi dell'Avviso n.02/2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le attività ricomprese nell'Azione 1, un contributo pari al 2% del costo preventivato per l'Azione 2 e non superiore comunque a £. 50.000.000 pari ad EURO 25.822,84;

RILEVATO che il costo complessivo dell'intervento proposto della predetta Partnership di Sviluppo è stabilito in £. _____ pari ad EURO _____, ripartito come segue:

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: AZIONE 1 + AZIONE 2			
	FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
1	Fondo Sociale Europeo:		
2	Fondo di rotazione L.183/87:		
3	Finanziamento pubblico locale:		
4	Altri finanziamenti pubblici:		
5	Finanziamento privato:		
6	Contributo massimo erogabile dalla Regione (1 + 2):		
7	Altri finanziamenti (3 + 4 + 5):		
	TOTALE GENERALE (6 + 7)		

COSTO DELL'AZIONE 1			
	FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
1	Fondo Sociale Europeo:		
2	Fondo di rotazione L.183/87:		
3	Finanziamento pubblico locale:		
4	Altri finanziamenti pubblici:		
5	Finanziamento pubblico:		
6	Contributo massimo erogabile dal Ministero (1 + 2):		
7	Altri finanziamenti (3 + 4 + 5):		
	TOTALE GENERALE (6 + 7):		

COSTO DELL'AZIONE 2			
	FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO LIRE	IMPORTO EURO
1	Fondo Sociale Europeo:		
2	Fondo di rotazione L.183/87:		
3	Finanziamento pubblico locale:		
4	Altri finanziamenti pubblici:		
5	Finanziamento privato:		
6	Contributo massimo erogabile dal Ministero (1 + 2):		
7	Altri finanziamenti (3 + 4 + 5):		
	TOTALE GENERALE (6 + 7):		

CONSIDERATO che il contributo concesso per l'Azione 1 è di £. _____ pari ad EURO _____, di cui £. _____ pari ad EURO _____ a valere sul Fondo Sociale Europeo e £. _____ pari ad EURO _____ a valere sul Fondo di rotazione L.183/87;

PER COPIA CONFORME

SP

CONSIDERATO che alla PS geografica può essere concesso, ai sensi della Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, un contributo massimo comprensivo delle risorse da destinare all'Azione 1 non superiore a £. _____ pari ad EURO _____, di cui £. _____ pari ad EURO _____ a valere sul Fondo Sociale Europeo e £. _____ pari ad EURO _____ a valere sul Fondo di rotazione L.183/87;

PRESO ATTO che la PS geografica è responsabile del reperimento delle restanti risorse finanziarie, a carico di altre fonti di finanziamento, pubbliche o private, ai sensi dell'Avviso 02/2001 e che, pertanto, il parziale o totale mancato reperimento di dette risorse può determinare il proporzionale ridimensionamento o la revoca del contributo concesso;

RILEVATO che il rapporto tra la PS geografica e la Regione Lazio è regolato, tra l'altro, dall'allegato Disciplinare che definisce i tempi e le modalità di attuazione dell'Azione 1;

CONVENGONO

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- La Regione Lazio concede alla P.S. geografica _____ un contributo di £. _____ pari ad EURO _____;
- Il contributo è concesso per lo svolgimento dell'Azione 1 del progetto ed in particolare per l'esatto adempimento delle attività descritte nell'allegato Disciplinare.

FIRMA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL SOGGETTO REFERENTE DELLA
P.S. GEOGRAFICA

FIRMA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SCUOLA, FORMAZIONE E POLITICHE
PER IL LAVORO



PER COPIA CONFORME

perpet

W



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO SCUOLA FORMAZIONE E LAVORO
Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro

OGGETTO: INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL - DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE 1 E LA PROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO PER L'AZIONE 2

Premessa

L'ammissione all'Azione 1 comporta lo svolgimento di attività finalizzate alla costituzione delle Partnership di Sviluppo in una delle forme consentite, alla contestuale elaborazione del programma di lavoro per l'Azione 2 - in maniera coerente rispetto alla previsione d'intervento iniziale - ed alla creazione del partenariato transnazionale con almeno una PS ammessa all'Azione 1 in un altro Stato membro.

I programmi di lavoro delle PS geografiche, redatti utilizzando l'apposito Formulario, sono approvati dalla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro.

La fase transnazionale, per le PS geografiche, è gestita con il supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sua qualità di Autorità di gestione dell'iniziativa (i compiti del Ministero e delle Regioni / Province Autonome sono esplicitati al Capitolo VI del Documento Unico di Programmazione (DOCUP) e sono richiamati ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'Avviso 02/2001). Il Ministero del Lavoro fornisce il raccordo necessario con le Autorità di gestione degli altri Stati membri e con la Commissione europea per facilitare la formalizzazione e la realizzazione dei piani di lavoro transnazionali secondo le modalità descritte nei punti che seguono.

L'ammissione all'Azione 2 non è automatica ed avviene soltanto dopo l'esame, da parte della Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro, dei documenti prodotti dalle PS Geografiche, comprovanti l'espletamento delle attività richieste nel corso dell'Azione 1, come di seguito specificato.

1. Costituzione della partnership di sviluppo (PS)

- a) Premesso che in ogni caso le attività progettuali svolte dalle PS non devono avere fine di lucro, nel corso dell'Azione 1 le stesse dovranno appositamente strutturarsi in uno dei seguenti modi:
- costituzione, mediante atto pubblico, di forme associative;
 - accordo di cooperazione sottoscritto da tutti gli organismi interessati, registrato presso l'Ufficio del Registro.

PER COPIA CONFORME

Nel primo caso la rappresentanza legale della PS è regolamentata dalle disposizioni di legge e dallo statuto della costituita forma associativa.

Nella seconda ipotesi, invece, i partecipanti debbono espressamente indicare nell'atto il soggetto al quale affidano la rappresentanza della PS nei confronti dell'amministrazione; il partner così designato è definito *soggetto referente*. Il soggetto referente è l'unico interlocutore dell'amministrazione e, quindi, il percettore del contributo.

b) Nello statuto o nei patti parasociali, ovvero nell'accordo di cooperazione, a seconda della forma prescelta, i compiti dei partecipanti alla PS sono definiti chiaramente e sono disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti:

- i. le responsabilità di indirizzo e di gestione della partnership;
- ii. la suddivisione delle responsabilità per l'esecuzione materiale del programma di lavoro approvato (contatti transnazionali, gestione dei rapporti con le Amministrazioni referenti, gestione e controllo delle risorse finanziarie, valutazione, compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento, ecc.);
- iii. l'organizzazione delle modalità di gestione dei rapporti con le Amministrazioni referenti;
- iv. le modalità di gestione dei contributi finanziari, soprattutto con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.

Inoltre, per essere ammessa all'Azione 2, ciascuna PS deve:

- v. dimostrare che la gestione amministrativa e finanziaria è assicurata da un'organizzazione in grado di gestire fondi pubblici (con esperienze pregresse in materia);
 - vi. accettare che i risultati delle sue attività (prodotti, strumenti, metodologie, ecc.) siano diffusi, pubblicizzati e resi di dominio pubblico;
 - vii. dimostrare la sua capacità di organizzare i soggetti interessati. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti e meccanismi posti in essere per assicurare la collaborazione di tali soggetti - autorità pubbliche, ONG, imprese, parti sociali, ecc. -, per tutta la durata della partnership. In questa ottica, la PS dovrà dimostrare che le piccole organizzazioni interessate hanno la possibilità di partecipare a pieno titolo;
 - viii. dimostrare la sua capacità e volontà di operare in un contesto di cooperazione transnazionale, di networking e diffusione dei risultati.
- c) A pena di esclusione dall'Azione 2, gli atti comprovanti la formalizzazione della PS in una delle forme previste, con le indicazioni di cui ai predetti punti i)-viii), devono essere allegati al "FORMULARIO CONTENENTE LA PROPOSTA PROGRAMMA DI LAVORO PER L'AMMISSIONE ALL'AZIONE 2", di cui al successivo punto 2.

PER COPIA CONFORME.

2. Progettazione esecutiva

- a) Nel corso dell'Azione 1, le PS elaborano la versione definitiva dei propri programmi di lavoro; l'ammissione all'Azione 2 è subordinata all'approvazione di tale programma da parte della Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro.
- b) La formalizzazione del programma di lavoro avviene utilizzando il Formulario predisposto a tal fine, vale a dire il "FORMULARIO CONTENENTE LA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO PER L'AZIONE 2" (di seguito "Formulario per l'Azione 2"), che sarà disponibile su Internet all'indirizzo www.sirio.regione.lazio.it
- c) Tutti i campi del predetto Formulario sono obbligatori.
- d) Il Formulario va presentato sia nella versione cartacea, sia su dischetto, come di seguito precisato:
- i. a pena di inammissibilità del Formulario, il dischetto presentato all'amministrazione concedente deve contenere la versione in Microsoft Visual Basic; a tale scopo le PS dovranno utilizzare esclusivamente l'applicazione predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sarà diffuso attraverso il sito www.sirio.regione.lazio.it;
 - ii. a pena di inammissibilità, la versione cartacea del Formulario presentata all'amministrazione concedente, deve essere stampata utilizzando il predetto applicativo, non essendo consentita la stampa del Formulario da altri programmi. La versione in Word del Formulario è fornita unicamente allo scopo di agevolare la redazione delle bozze di lavoro, ma in nessun caso può essere utilizzato per la stampa del Formulario presentato all'amministrazione o per il salvataggio dei dati da trasmettere su dischetto.
- e) A pena di esclusione dall'Azione 2, il programma di lavoro precisato nel Formulario per l'Azione 2 deve essere coerente rispetto all'ipotesi progettuale proposta inizialmente per l'ammissione all'Azione 1; in nessun caso è possibile ipotizzare un intervento a valere su una Misura diversa da quella a cui si riferisce il contributo concesso.
- f) Eventuali modifiche della compagine inizialmente ipotizzata per la costituzione della PS, rilevabile dal Formulario di candidatura per l'ammissione all'Azione 1, dovranno essere debitamente motivate, fermo restando che:
- i. La Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro si riserva di non ammettere all'Azione 2 le PS geografiche che risultino modificate nella composizione - rispetto a quanto previsto o ipotizzato nella candidatura per l'ammissione all'Azione 1 -, ove ritenga che tale modifica possa pregiudicare la realizzazione dell'intervento originariamente proposto nel Formulario di candidatura per l'ammissione all'Azione 1;
 - ii. a pena di esclusione dall'Azione 2, almeno due dei soggetti proponenti iniziali (e tra questi, il soggetto referente originario), debbono far parte della PS eventualmente costituita nel corso dell'Azione 1, a prescindere dal ruolo svolto dai medesimi nel programma di lavoro definitivo.

PER COPIA CONFORME

- g) Le informazioni richieste nel Formulario per l'Azione 2, riferite alle modalità di organizzazione ed attuazione dell'intervento o alla ripartizione del budget tra i partner, sono essenziali per valutare la capacità della PS di realizzare l'intervento, ma non rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dei soggetti percettori del finanziamento; infatti, si rammenta che ai sensi dell'Avviso 02/2001, paragrafo 3.1.1, nella ipotesi in cui la PS sia stata costituita mediante atto pubblico in una delle forme associative consentite, l'unico interlocutore dell'amministrazione è l'organismo così costituito, mentre nel caso di PS fondata su un accordo di cooperazione sottoscritto dagli organismi interessati, l'unico interlocutore dell'amministrazione è il soggetto referente designato dai partner medesimi.
- h) Ove indicato, le informazioni richieste nel Formulario per l'Azione 2 debbono essere tradotte in inglese o in francese, anche in forma sintetica. Tali dati saranno trasmessi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla banca dati ECDB, appositamente realizzata dalla Commissione europea per consentire a tutte le PS di conoscere le attività sviluppate a livello europeo e, quindi, favorire la creazione dei partenariati transnazionali. E' perciò essenziale che le traduzioni siano di buona qualità e, nei limiti del possibile, sintetiche. La mancata traduzione delle informazioni comporta l'esclusione dall'Azione 2.
- i) I programmi di lavoro debbono prevedere una durata variabile da due a tre anni.
- j) Per la corretta compilazione del Formulario, le PS possono richiedere l'assistenza degli organismi sotto indicati:

Per le PS geografiche - quesiti relativi alla installazione ed all'utilizzo dell'applicativo informatico:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (UCOFPL)

Divisione IV

Vicolo D'Aste, 12 - 00159 ROMA

Tel.: 06/ 46835391 – 46835392 - 43587916

Fax: 06/43589637

Numero verde assistenza tecnica informatica: 800-017933

Fax assistenza tecnica informatica: 06/6786910

Posta elettronica assistenza tecnica informatica: equal@mizialivecomunitarie.it

Per chiarimenti sulla compilazione del Formulario:

Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro - Dipartimento Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro Area 9/C P.O.17

Via Rosa Raimundi Garibaldi, 7 - 00147 Roma

Tel.06/51683540 - 51683541

Fax. 06/51685119

Posta elettronica:

ISFOL

Via G. B. Morgagni, 33

00161 ROMA

Telefono: 06/445901

Fax: 06/44590875

Posta elettronica: equal@isfol.it

PER COPIA CONFORME

k) La versione cartacea del Formulário contenente il programma di lavoro per l'Azione 2 ed il relativo dischetto utilizzato per la compilazione, devono pervenire alla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro entro 2002, all'indirizzo di cui sopra, con l'indicazione sulla busta che trattasi di "EQUAL - Formulário per l'Azione 2":

l) Entro lo stesso termine, una copia fotostatica del Formulário ed una copia del dischetto presentato all'amministrazione concedente dalle PS geografiche devono pervenire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'indirizzo di cui sopra, con l'indicazione sulla busta che trattasi di "EQUAL - Copia di Formulário per l'Azione 2 - PS geografica".

Una copia del documento cartaceo deve essere inviato per conoscenza all'ISFOL, all'indirizzo segnalato sopra.

m) La Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro si riserva di chiedere integrazioni e chiarimenti in merito al programma di lavoro per l'Azione 2 descritto nel Formulário, prima della definitiva ammissione all'Azione 2.

3. Costituzione del partenariato transnazionale

a) La costituzione del partenariato transnazionale è l'altra condizione indispensabile per l'ammissione della PS geografica all'Azione 2. Il partenariato transnazionale si intende validamente costituito se coinvolge almeno una PS ammessa all'Azione 1 in un altro Stato membro, preferibilmente a titolo della stessa Misura attivata dalla PS geografica nazionale. Il partner / i partner così qualificati sono definiti *partner transnazionali titolari*.

b) Il partenariato si formalizza attraverso un "Accordo di Cooperazione Transnazionale", sottoscritto dai partner interessati.

c) Possono aderire al partenariato transnazionale, in aggiunta al partner titolare, anche progetti analoghi finanziati in altri Stati a titolo dei programmi PHARE, TACIS o MEDA, a condizione che siano chiaramente individuabili il potenziale valore aggiunto di tale adesione e la capacità del partner esterno ad EQUAL di coprire le proprie spese di partecipazione. Alle medesime condizioni, ma in via del tutto eccezionale e per casi debitamente motivati, la cooperazione transnazionale può essere estesa anche ad altri organismi, pubblici e privati.

d) L'adesione di organismi esterni all'Iniziativa EQUAL è soggetta a specifica approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto Autorità di gestione dell'Iniziativa e responsabile del coordinamento complessivo della stessa. I partner esterni all'Iniziativa sono definiti *partner transnazionali associati*.

e) Per la formalizzazione dell'Accordo di Cooperazione Transnazionale è fatto obbligo alle PS di utilizzare la procedura informatica ETCIM - EQUAL Transnational Cooperation Internet Module, sviluppata dalla Commissione europea. Tale procedura consente alle PS interessate di formalizzare on-line l'Accordo di Cooperazione Transnazionale (esclusivamente in lingua inglese o francese) e di inoltrarlo via Internet alle Autorità di gestione interessate (in Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per la validazione elettronica. Quando tutte le Autorità di gestione avranno validato l'Accordo di Cooperazione Transnazionale, allora il partenariato transnazionale si intenderà validamente costituito.

PER COPIA CONFORME

- f) Sarà cura della PS geografica nazionale:
- i. stampare dall'applicativo ETCIM l'Accordo di Cooperazione Transnazionale appena formalizzato con tutti i partner interessati;
 - ii. provvedere alla traduzione giurata del documento;
 - iii. inviare l'Accordo di Cooperazione Transnazionale - completo della traduzione giurata - alle amministrazioni competenti, come di seguito specificato:
 - le PS geografiche inviano i documenti originali alla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro ed una copia fotostatica dei medesimi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all'ISFOL, agli indirizzi di cui sopra;
- g) La validazione elettronica dell'Accordo di Cooperazione Transnazionale, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per entrambe le tipologie di PS, avverrà soltanto quando:
- i. sarà stato verificato l'esatto adempimento di quanto richiesto ai punti 2 e 3 del presente Disciplinare;
 - ii. il Ministero avrà ricevuto la versione cartacea dell'Accordo di Cooperazione Transnazionale e della sua traduzione giurata, secondo le previsioni del punto f) iii);
 - iii. per le PS geografiche: il Ministero avrà ricevuto conferma, da parte delle amministrazioni regionali competenti, che sia il programma di lavoro per l'Azione 2, redatto utilizzando il Formulario di cui al punto 2, sia l'Accordo di Cooperazione Transnazionale sono stati approvati;
- h) In ogni caso, ai fini dell'ammissione all'Azione 2, il processo di formalizzazione dell'Accordo di Cooperazione Transnazionale si intenderà definito quando il Ministero ne darà comunicazione in tal senso alle PS e alle amministrazioni competenti.
- i) Soltanto dopo la validazione elettronica dell'Accordo di Cooperazione Transnazionale da parte del Ministero del Lavoro, le amministrazioni competenti potranno comunicare alle PS l'avvenuta ammissione all'Azione 2.
- j) Per la creazione del partenariato transnazionale le PS potranno avvalersi del supporto dell'ISFOL e della banca dati ECDB che sarà messa a disposizione delle PS ammesse all'Azione 1 per facilitare il processo di ricerca dei partner transnazionali. A tale scopo sarà diffusa anche un'apposita Guida predisposta dagli Stati membri e dalla Commissione europea.
- k) Il termine per la formalizzazione dell'Accordo di Cooperazione Transnazionale è il 15 Marzo 2002.
- l) La mancata costituzione di un valido partenariato transnazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è causa di esclusione dall'Azione 2.

PER COPIA CONFORME

4. Spese ammissibili

- a) Il Regolamento N. 1784/99, relativo al Fondo Sociale Europeo precisa sia i campi di applicazione del FSE (art. 2), sia le attività ammissibili (art. 3). Per quanto riguarda EQUAL, occorre far riferimento anche alle Misure ed alle indicazioni del DOCUP.
- b) Il Regolamento N. 1685/00, relativo alle spese cofinanziate dai fondi strutturali, contiene ulteriori indicazioni circa le spese ammissibili nel contesto delle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, ma occorre tenere presente che il predetto Regolamento fa riferimento agli interventi cofinanziati da tutti i fondi strutturali e non soltanto dal FSE; conseguentemente, il Regolamento trova applicazione in EQUAL soltanto nella misura in cui fa riferimento alle spese normalmente cofinanziate dal FSE.
- c) Fatte salve le disposizioni del Regolamento N. 1685/00, la natura delle principali voci di spesa ammissibili e le modalità per documentare e calcolare tali spese, sono descritte anche nel "Vademecum ad uso degli enti gestori e degli organi di controllo", seconda edizione, consultabile sul sito www.iniziativecomunitarie.it. Eventuali precisazioni, limitatamente alle spese ammissibili nell'ambito dell'Azione 2, riconducibili alla particolare struttura dei soggetti attuatori ed alla natura innovativa delle azioni, saranno oggetto di successive comunicazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- d) In tale contesto, le uniche spese ammissibili nell'ambito dell'Azione 1 sono quelle elencate nei punti 4.2.1 - 4.2.6 del "Preventivo" del Formulario di candidatura presentato per l'ammissione all'Azione 1 medesima.
- e) Nell'ambito dell'Azione 2, le voci di spesa ricorrenti nella realizzazione delle attività contemplate in EQUAL sono riportate nel preventivo di cui al Formulario per l'Azione 2.
- f) Per il dimensionamento di alcune voci di spesa, per entrambe le Azioni, occorre far riferimento alla Circolare del 17/7/97, n. 101/97 del Ministero del Lavoro, anch'essa consultabile sul sito www.iniziativecomunitarie.it.
- g) Il termine iniziale per il riconoscimento delle spese sostenute nel corso dell'Azione 1 è il 15 Novembre 2001.

5. Pagamenti alle PS - obblighi contabili

- a) Le richieste di pagamento del contributo nazionale e comunitario, da parte delle PS geografiche, sono indirizzate alla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro all'indirizzo di cui sopra, la quale provvede all'istruzione delle richieste ed all'erogazione dei fondi dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti prescritti.
- b) Le PS geografiche certificano le spese sostenute alla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro, all'indirizzo di cui sopra, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

PER COPIA CONFORME

- c) Tutte le PS devono assicurare, pena la revoca del finanziamento "l'utilizzazione [...] di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento" (Regolamento (CE) N. 1260/99, art. 34, punto 1, lettera e), da realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà, altresì, consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di progetto e di funzionamento tra le diverse attività svolte.
- d) Per la certificazione delle spese le PS dovranno utilizzare l'applicativo informatico, che sarà fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dovranno predisporre gli atti necessari per eventuali visite ispettive che potranno essere svolte per verificare l'effettività della spesa sostenuta durante lo svolgimento dell'intervento.

5.1 Pagamenti per l'Azione 1

- a) Il percettore del contributo concesso per l'Azione 1 è il soggetto referente indicato nel Formulário di candidatura per l'ammissione all'Azione 1.
- b) Il contributo concesso per lo svolgimento dell'Azione 1 verrà erogato a titolo di rimborso, a conclusione delle attività, dietro presentazione dei seguenti documenti:
- i. lettera di richiesta del contributo concesso per l'Azione 1, redatta secondo il modello di cui all'**allegato 1**;
 - ii. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i soggetti non residenti in Italia, attestante che il soggetto percettore del contributo non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 29 della Direttiva 92 /50 / CEE e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995 come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 65/2000 e dall'art. 11 del D. Lgs. N. 358/92 come sostituito dall'art. 9 del D. Lgs. N. 402/98, redatta secondo il modello di cui all'**allegato 2** (solo per organismi di natura privata);
 - iii. il Formulário contenente la proposta di programma di lavoro per l'Azione 2, di cui al punto 2;
 - iv. l'Accordo di Cooperazione Transnazionale sottoscritto secondo le modalità di cui al punto 3;
 - v. il rendiconto contabile, articolato secondo le voci di spesa del "Preventivo" di cui al Formulário di candidatura per l'ammissione all'Azione 1.
- c) In ogni caso si darà luogo all'erogazione del saldo soltanto dietro verifica amministrativo-contabile da parte degli organi ispettivi incaricati.

PER COPIA CONFORME

5.2 Pagamenti per l'Azione 2

Al fine di facilitare la progettazione esecutiva degli interventi, si rammenta che:

- a) il percettore del contributo concesso per l'Azione 2, nel caso di PS costituita mediante atto pubblico (cfr. paragrafo 3.1.1 dell'Avviso 02/2001, punto a), è la PS medesima, nella configurazione stabilita nell'atto pubblico;
- b) il percettore del contributo concesso ad una PS formalizzata attraverso un accordo di cooperazione sottoscritto da tutti i partner (cfr. paragrafo 3.1.1 dell'Avviso 02/2001, punto b) è il soggetto referente;
- c) i pagamenti relativi all'Azione 2, per entrambe le tipologie di PS, avvengono secondo le medesime procedure che regolano il trasferimento dei contributi da parte della Commissione europea (cfr. paragrafo 6.4 dell'Avviso 02/2001):
 - i. il primo acconto viene erogato dopo l'ammissione all'Azione 2, in proporzione ai fondi resi disponibili dalla Commissione europea;
 - ii. i versamenti successivi avvengono esclusivamente in funzione delle spese effettivamente sostenute dalle PS, comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, in misura pari all'importo speso.

6. Monitoraggio

E' fatto obbligo alle PS di fornire i dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo i tempi e le modalità stabilite dalle amministrazioni concedenti.

Le PS sono tenute, altresì, a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo che saranno richiesti dall'ISFOL secondo le scadenze e le modalità comunicate di volta in volta. Inoltre, nel corso delle visite in loco effettuate a tal fine dal personale ISFOL, le PS sono tenute a garantire la presenza dello staff direttamente coinvolto nel progetto.

7. Controllo

Le PS si impegnano a consentire ai funzionari delle istituzioni comunitarie, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro, nonché agli organismi a tale scopo delegati, di procedere alle ispezioni ed all'acquisizione di documenti rilevanti ai fini dei controlli amministrativi e contabili, fornendo ogni utile collaborazione durante eventuali visite in loco. In tale contesto, le PS si impegnano, altresì, ad osservare le disposizioni emanate dalle amministrazioni comunitarie e nazionali in materia di gestione e controllo degli interventi, in particolare quelle evidenziato nel Regolamento (CE) n. 438/2001.

PER COPIA CONFORME

8. Aiuti di stato

- a) Ai fini della progettazione dell'Azione 2, si rammenta che le azioni formative destinate a personale dipendente di imprese, di qualsiasi dimensione, sono soggette alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 10/20 del 13.01.01.
- b) In nessun caso l'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione può superare l'importo di un milione di Euro.
- c) Non costituiscono aiuti di stato le seguenti misure:
- la formazione professionale iniziale, inclusi i sistemi di formazione in alternanza ed i contratti di apprendistato;
 - la formazione o la riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda;
 - le misure rivolte direttamente ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori che danno loro la possibilità di seguire attività formative non connesse all'impresa di provenienza o al settore di attività in cui sono occupati.
- d) I contributi eventualmente configurabili come aiuti, diversi dagli aiuti destinati alla formazione di cui al predetto Regolamento, sono concessi unicamente nell'ambito della regola *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 10/30 del 13.01.01.
- e) Alle PS che beneficiano di aiuti ai sensi dei Regolamenti sopra richiamati, è fatto obbligo di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia e dalle disposizioni eventualmente emanate dall'amministrazione concedente.

9. Azione 3 : realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi e impatto sulle politiche nazionali

- a) L'Azione 3 è finalizzata alla realizzazione di reti tematiche e alla diffusione di buone prassi per favorire l'impatto delle attività realizzate sulle politiche locali e nazionali. L'attività di networking comporterà, da parte di tutti gli Stati membri, l'attivazione di meccanismi finalizzati ad agevolare la lotta contro la discriminazione sul mercato del lavoro, sia con riferimento alle organizzazioni che operano in un settore identico o analogo (livello orizzontale), sia nel contesto delle politiche nazionali e locali e dei Fondi strutturali (livello verticale).

Pertanto, l'Azione 3 comporterà:

- un'analisi dell'impatto reale delle PS sulle priorità politiche nazionali e sui vari gruppi che subiscono discriminazioni e disuguaglianze sul mercato del lavoro;
- l'identificazione e la valutazione dei fattori che generano buone prassi e la realizzazione di un bilancio comparativo dei risultati.

Le buone prassi saranno diffuse a partire dalla conclusione dell'Azione 1.

PER COPIA CONFORME

- b) Le PS geografiche parteciperanno obbligatoriamente all'Azione 3, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle loro competenze specifiche e capacità.
- c) Le spese di partecipazione all'Azione 3 non gravano sul finanziamento concesso alle PS, ma sono coperte da risorse aggiuntive.

10. Comunicazioni alle PS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Le PS accettano che tutte le disposizioni di interesse generale, di emanazione ministeriale, siano comunicate attraverso il sito www.sirio.regione.lazio.it e si impegnano espressamente a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informate.

11. Comunicazioni delle PS alla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro

Tutte le comunicazioni inviate, con qualsiasi mezzo, alla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro devono evidenziare nell'oggetto il codice identificativo della PS.

12. Revoca del contributo

Il contributo concesso può essere revocato dalla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare o per il mancato adempimento di quanto richiesto dalla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottemperare ai corrispondenti obblighi nazionali e comunitari.

PER COPIA CONFORME

ALLEGATO 1

Facsimile della richiesta di erogazione che le PS geografiche devono inviare alla Regione Lazio - Assessorato Scuola, Formazione e Lavoro a conclusione dell'Azione 1.

.....

[Luogo e data]

[Indirizzo dell'amministrazione concedente]

Oggetto: Iniziativa comunitaria EQUAL - richiesta erogazione contributo Azione 1, codice progetto IT - [...] - [...] - [...]

In relazione al progetto identificato in oggetto, si chiede l'erogazione del contributo concesso per lo svolgimento dell'Azione 1, pari a Euro [importo in cifre] [importo in lettere].

A tal fine si precisa che le attività previste nell'ambito dell'Azione 1 sono iniziate in data [data di inizio attività] e sono terminate in data [data di fine attività].

[Timbro e firma del legale rappresentante]

PER COPIA CONFORME

ALLEGATO 2

Facsimile della dichiarazione le PS geografiche devono sottoscrivere ai fini dell'erogazione del contributo concesso. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità.

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ART. 4 L.15/68 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
in qualità di legale rappresentante di _____
con sede in _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto D.P.R., di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 29 della Direttiva 92/50/CEE e dall'art. 12 del Decreto legislativo n. 157/95, come sostituito dall'art. 12 del Decreto legislativo n. 65/2000 e dall'art. 11 del Decreto legislativo n. 358/92 come sostituito dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 402/98.

In fede.

[Timbro e firma del legale rappresentante]

Luogo e data

Allegato: copia del documento di identità



PER COPIA CONFORME